



COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO

N. REGISTRO INTERNO: 3

DATA: 12 gennaio 2026

N. REGISTRO GENERALE: 6

DETERMINAZIONE: SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: Versamento oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi alla cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti per l'anno 2026, ai sensi dell'art 86 del d.lgs. 267/00 del t.u. impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 09.01.2026 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi;

VISTI:

- la Deliberazione n. 25 del 24.11.2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP per il triennio 2026/2028;
- la Deliberazione n. 26 del 24.11.2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2026/2028;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio;

PREMESSO che:

- il sindaco ha dichiarato di essere risultato regolarmente iscritto alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti al momento dell'assunzione della carica;

DATO ATTO che l'articolo 86 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce:

- al comma 1: "L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci [...] che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico";
- al comma 2: "Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili [...] da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico";

CONSIDERATO che la Cassazione civile, con ordinanza n. 24615 del 14 agosto 2023, ha definitivamente chiarito che per gli amministratori locali lavoratori autonomi non è necessaria la rinuncia all'attività professionale per aver diritto al versamento dei contributi previdenziali da parte dell'ente. Come stabilito dalla Suprema Corte, "l'espressione 'allo stesso titolo previsto dal comma 1' è da intendersi come riferita alla natura del versamento e non all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa per tutto il periodo del mandato";

RILEVATO che questo orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, come evidenziato dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari n. 1068 del 17 marzo 2025 e dalla sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 1109 dell'11 settembre 2024, che hanno superato il precedente indirizzo della Corte dei Conti e del Ministero dell'Interno;

VISTO il D.M. 25/05/2001 recante "Determinazione delle quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali";

CONSIDERATO che l'art. 2 del D.M. 25 maggio 2001 stabilisce che per i liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di categoria, la quota forfettaria annuale è determinata in base ai contributi minimi previsti dai regolamenti delle singole Casse professionali;

ACCERTATA la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi stanziamenti di cassa, con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'impegno deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del principio contabile n. 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

VISTI gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di:

- provvedere al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi alla cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti per l'anno 2026, ai sensi dell'art 86 del d.lgs. 267/00 del t.u.
- impegnare la spesa di € 6.000,00 con imputazione sul Capitolo 10/3 del Bilancio di Previsione e.f. 2026/2028;

DATO ATTO della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 151 del T. U. 267/2000, attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Provvedere al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi alla cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti per l'anno 2026, ai sensi dell'art 86 del d.lgs. 267/00 del t.u.
2. Impegnare la spesa di € 6.000,00 con imputazione sul Capitolo 10/3 del Bilancio di Previsione e.f. 2026/2028;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Piazzalunga Dott.ssa Monica
Responsabile dell'Area Settore Finanziario

Torre de Roveri, 12 gennaio 2026

